



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Documento per la consultazione pubblica

in merito al decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

1) Introduzione

La direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive*, abbreviato CSRD) si inquadra nell'ambito del *Green Deal* Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di *reporting* da parte delle stesse.

La CSRD è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore a partire dal 5 gennaio 2023 e sarà parzialmente applicabile a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 (vedi, in dettaglio, il paragrafo 2).

Ai sensi dell'articolo 5 (*Recepimento*) della direttiva, il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

Con la presente iniziativa, ancorché la legge di delegazione europea 2022-2023 (in cui è inserita la specifica delega per il recepimento della CSRD) debba ancora completare il rituale *iter* di promulgazione, si è ritenuto di porre in consultazione l'allegato schema di decreto delegato, elaborato dal Dipartimento del Tesoro e dalla Ragioneria Generale dello Stato, all'esito di un primo confronto con le strutture tecniche delle Autorità interessate.

2) Obiettivi, ambito di applicazione, entrata in vigore della CSRD

La CSRD incide sulla normativa in tema di rendicontazione di sostenibilità effettuando gli opportuni coordinamenti con la disciplina in tema di trasparenza e *assurance* (più precisamente, la direttiva modifica il testo del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE), *inter alia*, con i seguenti interventi:

- i. ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità¹, che troveranno applicazione nei confronti di tutte le grandi imprese e delle società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché delle piccole e medie imprese (purché con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e ad esclusione delle microimprese) e delle imprese di paesi terzi (al ricorrere di determinati requisiti);
- ii. obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità (in precedenza, “dichiarazione di carattere non finanziario”), secondo standard comuni definiti al livello europeo (ESRS), elaborati dall’EFRAG e adottati dalla Commissione con specifici atti delegati;
- iii. obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità ad assurance, finalizzata al rilascio dell’attestazione di conformità della suddetta rendicontazione agli standard ESRS e introduzione di requisiti specifici per lo svolgimento dei servizi di *assurance*².

L’obiettivo perseguito con la CSRD è quello di consentire l’accesso da parte di investitori e *stakeholders* ad un’informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati. Più nello specifico, si intende “*garantire che le imprese comunichino le informazioni di carattere non finanziario agli utenti che ne hanno bisogno e che tali informazioni siano pertinenti, confrontabili, attendibili, facilmente accessibili e utilizzabili, diminuendo così anche i costi superflui per i redattori. Consentendo agli investitori di valutare meglio i rischi per la sostenibilità e l’impatto degli investimenti, l’iniziativa mobilerà finanziamenti privati a sostegno del Green Deal europeo. Essa contribuisce al completamento dell’Unione dei mercati dei capitali consentendo agli investitori di accedere a informazioni di carattere non finanziario confrontabili fornite dalle partecipate in tutta l’UE. Rafforzerà inoltre il contratto sociale tra la società e le imprese, rendendo queste ultime più responsabili del loro impatto sulla società e sull’ambiente*”³.

L’applicazione delle disposizioni della CSRD avverrà in maniera graduale nel tempo a seconda della tipologia di destinatari. Più nel dettaglio, a decorrere dall’esercizio finanziario che inizia il:

- i. 1° gennaio 2024 (o ad una data successiva) per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente;
- ii. 1° gennaio 2025 (o ad una data successiva) per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto i.;

¹ Si ricorda che ai sensi della direttiva 2013/34/UE (c.d. direttiva *Accounting*), come modificata dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. *Non Financial Reporting Directive*, NFRD), gli obblighi di rendicontazione non finanziaria sussistevano unicamente per gli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti. Con le modifiche all’articolo 19 *bis* della direttiva *Accounting* apportate dalla CSRD, sono incluse negli obblighi di rendicontazione anche le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, nonché le imprese di paesi terzi al ricorrere dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al nuovo Capo 9 bis.

² Si segnala che al livello domestico, l’obbligo di *assurance* è già previsto nell’ordinamento italiano.

³ Documento di Sintesi della relazione sulla valutazione di Impatto redatto dalla Commissione Europea, reperibile al seguente [sito](#).

- iii. 1° gennaio 2026 (o ad una data successiva) per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione *captive* e le imprese di riassicurazione *captive*;
- iv. 1° gennaio 2028 (o ad una data successiva) per imprese di paesi terzi.

Con riferimento ai limiti dimensionali indicati nelle definizioni di “micro-imprese”, “piccole e medie imprese”, “imprese di grandi dimensioni” e “gruppo di grandi dimensioni” del presente decreto delegato, si segnala che sono in corso le opportune valutazioni per assicurare il corretto recepimento della CSRD alla luce delle modifiche apportate alla direttiva 2013/34/UE dalla direttiva delegata 2023/2775/UE⁴.

3) La rendicontazione di sostenibilità

Con la CSRD la rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria prevista dal D.lgs. 254/2016, rispetto alla quale presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all’impresa stessa o al suo gruppo ma anche alla catena del valore, che rappresenta una delle maggiori novità apportate dalla novella legislativa.

Con riferimento alla collocazione, con la CSRD la rendicontazione di sostenibilità diviene parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente contrassegnata. Ne deriva che l’adozione e la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità avverranno secondo le tempistiche e con le modalità previste dalla normativa nazionale per l’approvazione e pubblicazione dei documenti finanziari dell’impresa, con il coinvolgimento degli organi sociali dell’impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni. Con riferimento alle società quotate, la nuova collocazione della rendicontazione di sostenibilità amplia, altresì, il novero

⁴ Nell’esercizio delle facoltà previste dal paragrafo 13 dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE, la Commissione Europea ha emanato la direttiva delegata 2023/2775/UE, pubblicata sulla GU Europea del 21 dicembre 2023, con la quale vengono modificati i limiti dimensionali delle definizioni, *inter alia*, di micro-imprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese e grandi gruppi di cui alla direttiva 2013/34/UE. In particolare, le soglie dimensionali vengono innalzate di circa il 25% per tenere conto dell’inflazione registrata nel biennio 2021-2022. Ne deriva che:

- nell’ambito della definizione di micro-imprese, la soglia del totale dello stato patrimoniale viene aumentata a euro 450.000 mentre quella dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene aumentata a euro 900.000;
- nell’ambito della definizione di piccole imprese, la soglia del totale dello stato patrimoniale viene aumentata a euro 5.000.000 mentre quella dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene aumentata a euro 10.000.000;
- nell’ambito della definizione di medie imprese, la soglia del totale dello stato patrimoniale viene aumentata a euro 25.000.000 mentre quella dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene aumentata a euro 50.000.000;
- nell’ambito della definizione di grandi imprese, la soglia del totale dello stato patrimoniale viene aumentata a euro 25.000.000 mentre quella dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene aumentata a euro 50.000.000;
- nell’ambito della definizione dei grandi gruppi, la soglia del totale dello stato patrimoniale viene aumentata a euro 25.000.000 mentre quella dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene aumentata a euro 50.000.000.

Rimangono invariati i requisiti relativi al numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio.

dei compiti di attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto, dal momento che il testo di decreto delegato interviene sul dettato del comma 5 dell'articolo 154 bis del TUF estendendo l'obbligo di attestazione alla rendicontazione di sostenibilità. È, inoltre, previsto che l'impresa predisponga modalità per l'informativa ai rappresentanti dei lavoratori.

La CSRD impone, altresì, alle imprese di redigere la relazione sulla gestione – compresa, quindi, la rendicontazione di sostenibilità - nel formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. Inoltre, per consentire l'accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l'impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet.

4) L'obbligo di attestazione

La CSRD prevede che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di un'attestazione di conformità, da rilasciarsi da un soggetto a ciò preposto. Le imprese possono a tal fine incaricare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, che potrà essere il medesimo soggetto incaricato della revisione contabile della impresa ovvero uno diverso, pur sempre iscritto al registro dei revisori.

L'attestazione, nel presente decreto delegato, si sostanzia in una relazione predisposta dal soggetto incaricato le cui conclusioni si basano su un processo finalizzato ad acquisire un livello di c.d. sicurezza limitata (che potrà trasformarsi in un livello di c.d. sicurezza ragionevole in caso di atto delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 26 *bis*, comma 3, secondo paragrafo della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla CSRD) e che dovrà essere redatta in osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026. *Medio tempore*, il decreto delegato prevede che tali principi di *assurance* vengano elaborati a livello nazionale con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali e adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita CONSOB. Fino all'adozione di tali principi nazionali, qualora si rendesse necessario e urgente, la Consob potrà indicare con proprio regolamento i principi di attestazione da utilizzare e disciplinare le modalità di svolgimento dell'incarico.

Il testo di decreto delegato posto in consultazione non prevede l'esercizio dell'opzione prevista dalla Direttiva che consentirebbe anche ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di fornire il servizio di *assurance* sulle rendicontazioni di sostenibilità. Tuttavia, tenuto conto della necessità di tutelare l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e, al contempo, di promuovere la competitività del mercato, il presente decreto delegato prevede, nelle disposizioni transitorie, un impegno da parte di Consob e MEF di realizzare uno studio congiunto, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto delegato, per verificare la dimensione del fenomeno e, in particolare, l'effettiva capacità del mercato di assorbire l'aumento dei soggetti obbligati all'*assurance* della rendicontazione di sostenibilità, nonché gli oneri e i benefici che deriverebbero dall'eventuale introduzione della figura dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione. Tale studio terrà conto anche delle

esperienze maturate negli altri paesi UE, ove l'esercizio dell'opzione è, nella maggioranza dei casi, ancora in esame, nonché della disponibilità di principi di attestazione, indipendenza e controllo della qualità *profession agnostic* effettivamente applicabili anche dai prestatori di servizi diversi dai revisori, principi che attualmente sono disponibili solo per i revisori legali.

5) Autorità di vigilanza

Lo schema di decreto delegato riproduce, con alcune modifiche, l'assetto di vigilanza oggi esistente.

L'ambito di vigilanza della Consob è stato circoscritto alle società quotate sulle quali l'Autorità già esercita una vigilanza con riferimento all'informativa finanziaria, all'informativa continua e a quella connessa alle operazioni straordinarie, anche tenuto conto del fatto che la disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità viene estesa con la CSRD dalle grandi società quotate (secondo l'impostazione del d.lgs. n. 254/2016) a tutte le quotate (escluse le microimprese). In particolare, il testo di decreto delegato posto in consultazione modifica l'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prevedendo espressamente che la rendicontazione di sostenibilità degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del suddetto decreto, che non siano microimprese, sia inclusa - in un'apposita sezione come tale contrassegnata - nella relazione sulla gestione, che a sua volta costituisce uno dei documenti della relazione finanziaria annuale su cui la CONSOB già esercita le proprie prerogative di vigilanza, anche sanzionatoria, in attuazione della direttiva (CE) 2004/109, come da ultimo modificata dalla stessa CSRD. Pertanto, la CONSOB eserciterà i propri poteri di vigilanza anche con riguardo alla rendicontazione di sostenibilità nei confronti dei soli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che rientrano nel campo di applicazione della CSRD.

Per le società non quotate ma rientranti nell'ambito di applicazione della CSRD, non è prescritta alcuna vigilanza ulteriore rispetto a quanto previsto dalla disciplina del Codice Civile per quanto concerne la documentazione finanziaria e dai relativi rimedi civilistici.

Infine, con riferimento ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla CSRD, si è tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la CONSOB, salvaguardando allo stesso tempo la necessità di attribuire alla CONSOB le competenze sulle attestazioni rilasciate sulle rendicontazioni di sostenibilità sottoposte alla sua vigilanza.

6) Sanzioni

La più ampia platea di destinatari delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità così come l'esigenza di tenere conto della complessità ed ampiezza delle informazioni richieste costituiscono elementi certamente non trascurabili nella configurazione delle fattispecie di illecito e del relativo apparato sanzionatorio.

L'opportunità di delineare una disciplina che tenga conto delle dimensioni dell'impresa e sia rispondente al principio di responsabilità - considerato l'evidente ampliamento dello spettro delle informazioni (che riguardano anche la catena del valore) - potrebbe rendere necessaria una riflessione più approfondita sull'individuazione delle misure sanzionatorie più adeguate.

Sul punto, si sottopongono le seguenti alternative:

- i) da un lato, il fatto che la rendicontazione di sostenibilità diventi parte integrante della relazione sulla gestione la rende a pieno titolo parte della documentazione societaria e, pertanto - quantomeno per le società quotate che non siano microimprese - gli obblighi di trasparenza previsti in materia di reportistica di sostenibilità sarebbero assistiti dalle medesime fattispecie sanzionatorie previste nel TUF per la violazione degli obblighi di informativa periodica finanziaria (inter alia, dall'articolo 193, che prevede una misura sanzionatoria per la violazione, tra l'altro, dell'art. 154-ter del TUF). Di conseguenza, le nuove fattispecie sanzionatorie applicabili alle condotte dei soggetti vigilati dalla Consob prevedono limiti edittali inferiori nel minimo e superiori nel massimo rispetto alle misure sanzionatorie attualmente vigenti ex art. 9 del d.lgs. n. 254/2016. Tuttavia, pur nell'ambito di una tale più ampia forbice edittale, l'applicazione all'ambito della rendicontazione di sostenibilità delle misure sanzionatorie già previste nel TUF risulta comunque rispondente ai principi di legalità e di parità di trattamento nonché presidiata dalla rilevanza dei principi generali di responsabilità, offensività e proporzionalità che già caratterizzano il sistema sanzionatorio ivi previsto (v. art. 194-bis del TUF). Per le violazioni di natura penale applicabili in materia (artt. 2621 ss. del Codice civile), ovviamente, l'applicazione dei principi di legalità, offensività e responsabilità rappresentano dei canoni inderogabili, alcuni dei quali anche di rango costituzionale, rendendo non necessaria anche in quest'area la previsione di norme speciali;
- ii) dall'altro lato, tenendo conto dei profili innovativi della materia, della natura peculiare delle informazioni di sostenibilità e, in particolare, degli oneri connessi all'adempimento dei nuovi obblighi di trasparenza soprattutto per le piccole e medie imprese, potrebbe risultare opportuno, in un'ottica di maggiore proporzionalità, prevedere specifiche fattispecie sanzionatorie con ambito soggettivo e oggettivo strettamente delimitato alle violazioni aventi ad oggetto informazioni di sostenibilità e/o differenziato a seconda dei soggetti responsabili della violazione. In tal caso, potrebbe risultare opportuno intervenire direttamente sulle disposizioni contenute nel TUF per garantire una maggiore coerenza e chiarezza normativa.

Il testo di decreto delegato posto in consultazione riflette l'impostazione di cui al punto i). I partecipanti alla consultazione sono invitati a trasmettere le loro osservazioni in merito alle summenzionate alternative, in particolare con riguardo alle considerazioni di cui al punto ii).

7) Disposizioni transitorie

Come anticipato, i termini di applicazione del decreto delegato variano in funzione del soggetto coinvolto⁵, in conformità con quanto previsto dalla CSRD. Tuttavia, il testo di decreto delegato prende in considerazione le possibili problematiche derivanti dall'applicazione, ormai prossima, per taluni soggetti a partire dall'esercizio finanziario 2024. Al fine di evitare discontinuità nella prestazione dei servizi di attestazione di conformità per le società rientranti nel primo periodo di applicazione (1° gennaio 2025), nel testo di decreto delegato è previsto che, per tali società, gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria, conferiti a norma dell'art. 3 co. 10 del d. lgs. n. 254/2016, mantengono la loro validità fino alla scadenza precedentemente concordata, ferma restando la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico.

8) Partecipazione alla consultazione ed invio dei contributi

Ai sensi della presente consultazione, i destinatari sono chiamati ad inviare le proprie osservazioni in merito al testo di decreto delegato di implementazione della *Corporate Sustainability Reporting Directive*, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

La consultazione è pubblica. I contributi dovranno essere resi nel format dell'Allegato I attraverso la compilazione della colonna “*Osservazioni*” ed inviati entro e non oltre il giorno 18 marzo 2024 via mail all'indirizzo dt.direzione5.ufficio5@mef.gov.it.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito del Dipartimento del Tesoro corredati della indicazione dei riferimenti del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Eventuali domande o richieste potranno essere inviate all'indirizzo mail di cui sopra.

⁵ Sul punto, si veda il paragrafo 2 (Obiettivi, ambito di applicazione, entrata in vigore della CSRD) che precede.

Allegato I

Consultazione pubblica indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro relativa al decreto delegato di recepimento della direttiva 2022/2464/UE *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Testo decreto delegato di recepimento direttiva EU 2022/2464	Osservazioni
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 1 (Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) «società madre»: la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127;b) «società figlia»: la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra società ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127;c) «società madre europea»: società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;d) «standard di rendicontazione»: gli standard contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto alla direttiva 2013/34/UE;e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati ai sensi della normativa nazionale ovvero, una volta emanati, gli standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 <i>bis</i> della direttiva 2006/43/CE;f) «questioni di sostenibilità»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088;g) «rendicontazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;	

<p>h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;</p> <p>i) «società madre extra-europea»: indica le società, con sede in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione Europea, che esercitano il controllo su società figlie o hanno istituito succursali con sede sul territorio nazionale e che abbiano forma giuridica comparabile alla forma giuridica della società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;</p> <p>j) «micro-impresе»: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10; <p>k) «piccole e medie imprese»: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi – rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a 350 000 e inferiore a 20 000 000 EUR 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a 700 000 EUR e inferiore a 40 000 000 EUR; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: superiore a 50 e inferiore a 250. <p>l) «impresе di grandi dimensioni»: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250; <p>m) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. 	
---	--

<p>La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai punti 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento;</p> <p>n) «relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come applicabile.</p> <p>2. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» si intendono:</p> <p>a) gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 2425 bis del codice civile;</p> <p>b) in deroga alla lettera a), per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;</p> <p>c) e per gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;</p> <p>d) con riferimento all'applicazione dell'Articolo 5, i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, o ai sensi di quest'ultimo, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle società di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I della direttiva 2013/34/UE o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nell'Allegato I richiamato.</p> <p>2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del paragrafo 3 dell'articolo 1 della direttiva 2013/34/UE, nella predisposizione della rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all'Articolo 4 che segue, la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società o enti sui quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.</p>	

<p>3. La Banca d'Italia in quanto Istituto di diritto pubblico non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto.</p> <p>4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.</p> <p>6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il presente decreto si applica anche ai seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma giuridica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 88, comma 1, e imprese di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità)</p> <p>1. Le imprese di cui all'Articolo 2 del presente decreto che siano imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione come tale contrassegnata, le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.</p> <p>2. La rendicontazione individuale di sostenibilità di cui al comma precedente, include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi: <ul style="list-style-type: none"> (i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; (ii) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità; (iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento 	

globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

- (iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
- (v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- f) una descrizione:
 - (i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
 - (ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
 - (iii) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
- h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).

I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo capoverso, lettere da a) ad h), del presente comma includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

3. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1 e 2 del presente articolo sono incluse le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società madre include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.
4. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, la società ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.
5. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi da 1 a 3 in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29 *ter* della direttiva 2013/34/UE.
6. La società prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità.
7. In deroga ai commi da 2 a 5 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto all'Articolo 7, le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le imprese di

<p>riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa; b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio; d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d). <p>8. Le società di cui al comma 7 che si avvalgono della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in conformità agli standard di rendicontazione di sostenibilità adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 <i>quater</i> dalla direttiva 2013/34/UE.</p> <p>9. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al comma 1 del presente articolo, le piccole e medie imprese possono omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>10. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.</p> <p>11. Per le società che forniscono le informazioni in conformità del presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità)</p> <p>1. Le imprese di cui all'Articolo 2 del presente decreto che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione come tale contrassegnata, le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle</p>	

questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

2. Le informazioni di cui al comma 1 includono:

- a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:
 - (i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
 - (ii) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;
 - (iii) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
 - (iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
 - (v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;
- e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- f) una descrizione:

- (i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;
- (ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- (iii) di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).

Le società madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al comma 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo capoverso, lettere da a) ad h), del presente comma includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.

3. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1 e 2 sono incluse le informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, la società madre include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.
4. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, la società madre ne fa menzione nella rendicontazione di

<p>sostenibilità con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.</p> <p>5. Le società madri forniscono le informazioni di cui ai commi precedenti in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29 <i>ter</i> dalla direttiva 2013/34/UE.</p> <p>6. Se la società madre identifica differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue società figlie fornisce una spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli impatti della società figlia o delle società figlie in questione.</p> <p>7. La società madre indica quali società figlie incluse nel consolidamento non forniscono le informazioni di sostenibilità ai sensi dell'articolo 8.</p> <p>8. La società madre prevede modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità.</p> <p>9. Le società di cui al comma 1 redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto formato elettronico di comunicazione.</p> <p>10. Per le società che forniscono le informazioni in conformità del presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all' articolo 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.</p> <p>11. La società madre che fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente articolo non è tenuta a fornire le informazioni richieste dall'articolo 3 nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.</p>	
<p>Articolo 5 Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi</p>	

1. Il presente articolo si applica, a norma dei commi che seguono, alle società figlie e alle succursali di società madri extra-europee che abbiano generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.
2. Le società figlie di cui al comma 1 che siano imprese di grandi dimensioni o le piccole e medie imprese pubblicano e rendono accessibile la relazione di sostenibilità dalla società madre extra-europea nei termini di cui all'Articolo 6, comma 2, redatta al livello di gruppo dalla società madre extra-europea, includendo le informazioni di cui all'Articolo 4, comma 2, lettera a), paragrafi da (iii) a (v), lettere da b) a f) e, se del caso, la lettera h).
3. Il comma 2 si applica alle succursali con sede nel territorio nazionale di una società madre extra-europea nel caso in essa non abbia una società figlia con sede nel territorio dell'Unione e tale succursale abbia generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.
4. La relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 *ter* della direttiva 2013/34/UE.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, la relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale può essere redatta dalla società madre in conformità agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 *ter* della direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti determinate da un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.
6. Se le informazioni richieste per redigere la relazione di sostenibilità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non sono disponibili, la società figlia o la succursale chiedono che la società madre extra-europea fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo. Qualora non siano fornite tutte le informazioni richieste al comma 2 del presente articolo, la società figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini di cui all'Articolo 6, la relazione di sostenibilità contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
7. Congiuntamente alla pubblicazione della relazione di sostenibilità di cui al presente articolo, la società figlia o la succursale pubblica l'attestazione sulla conformità rilasciata ai sensi dell'Articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione, la società figlia o la succursale rilasciano una

<p>dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.</p> <p>8. Le società figlie e le succursali di società madri extra-europee assicurano, al meglio delle proprie possibilità e conoscenze, che la relazione sulla sostenibilità prevista dal comma 6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente ai commi precedenti.</p> <p>9. Rimangono fermi, per le società figlie con sede sul territorio nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 3 e Articolo 4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'Articolo 7.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Pubblicità</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti, la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di attestazione della conformità di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società. Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.</p> <p>2. La relazione sulla sostenibilità di cui all'Articolo 5, corredata dell'eventuale dichiarazione di cui al comma 6 del medesimo articolo e dell'attestazione di conformità di cui all'articolo Articolo 5, comma 7, è pubblicata con le medesime modalità e nei medesimi termini di pubblicazione del bilancio della società figlia ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. Nel caso di pubblicazione da parte della succursale, i medesimi documenti sono pubblicati con le stesse modalità degli atti sociali della succursale ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, e comunque entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio cui si riferisce la relazione sulla sostenibilità. Nei medesimi termini la documentazione è pubblicata anche sul sito internet della società figlia o della succursale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Esonero e casi di equivalenza)</p> <p>1. Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dai commi da 1 a 5 dell'Articolo 3 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:</p> <p>a) dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all'Articolo 4; o</p>	

- b) dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE; o
 - c) dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 *ter* dalla direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti a tali principi determinate conformemente a un atto di esecuzione della Commissione europea sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento(UE) 2019/815 della Commissione e marcata, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.
2. Le società madri di un gruppo di grandi dimensioni non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dai commi da 1 a 5 dell'Articolo 4 qualora le informazioni ivi richieste siano incluse:
- a) dalla società madre nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta in conformità all'Articolo 4; o
 - b) dalla società madre europea nella relazione consolidata sulla gestione redatta in conformità agli articoli 29 e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE; o
 - c) dalla società madre extra-europea in una rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta conformemente agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 *ter* dalla direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti a tali principi determinate conformemente a un atto di esecuzione della Commissione europea sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché resa nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento(UE) 2019/815 della Commissione e marcata, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo regolamento delegato.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la relazione sulla gestione della società esentata contiene tutte le informazioni seguenti:
 - (i) il nome e la sede legale della società madre che fornisce le informazioni ai sensi dei commi precedenti;
 - (ii) i link alla relazione sulla gestione consolidata della società madre o della società madre europea o, se del caso, alla rendicontazione consolidata sulla sostenibilità della società

madre extra-europea e all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a *bis*), direttiva 2013/34/UE, come recepito all'Articolo 8 del presente decreto o dalle disposizioni nazionali di attuazione degli altri Stati membri dell'Unione europea o all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) che segue;

(iii) che la società è esentata ai sensi del presente articolo,

- b) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), la rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto a cui è soggetta la società madre extra-europea, sono pubblicate nei termini e con le modalità dell'Articolo 6;
 - c) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle attività svolte dalla società figlia esentata stabilita nell'Unione e dalle sue società figlie, ove non ricomprese nella rendicontazione di sostenibilità elaborata dalla società madre extra-europea, sono incluse nella relazione sulla gestione della società esentata.
4. In caso di esonero dalla redazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del presente articolo, la società esentata procede alla pubblicazione ai sensi dell'Articolo 6 di copia della rendicontazione consolidata di sostenibilità ovvero della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea o extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale. Se la traduzione non è certificata, la società inserisce una dichiarazione in tal senso.
 5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di grandi dimensioni i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
 6. Ai fini del presente articolo, le imprese di assicurazione di cui all'Articolo 2, comma 6, lettera a) che fanno parte di un gruppo che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.
 7. Ai fini del presente articolo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'Articolo 2, comma 6 lettera b) che sono affiliati permanentemente a un

<p>organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, appositamente incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 le proprie conclusioni circa la conformità della suddetta rendicontazione, predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4, a quanto richiesto dal presente decreto legislativo, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4, comma 10 nonché circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. 2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità incaricato ai sensi del comma 1 può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale. 3. Una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, può acquisire l'incarico di cui al comma 1 a condizione che la relazione di cui all'articolo 14-bis del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità. 4. Le conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato. Successivamente all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole. 5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilità da parte della società figlia o della succursale ai sensi dell'articolo 5, comma 7, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità è conferito ad un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o a un soggetto autorizzato a norma del diritto nazionale della società madre extra-europea. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)</i></p> <p>Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è modificato come indicato nei seguenti commi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: 	

- a) dopo la lett. a) è aggiunta la lett. a-bis): «a-bis) “attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»: l’incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all’articolo 8 del decreto legislativo [▪][inserire numerazione decreto di recepimento CSRD] e all’articolo 14-bis del presente decreto;
- b) la definizione di cui alla lett. d) è sostituita dalla seguente: «d) “ente di revisione di un Paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lett. f-bis) »;
- c) dopo la lett. h) è inserita la seguente lett. h-bis): «h-bis) “relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”: la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all’articolo 14-bis;»;
- d) dopo la lett. h-bis) è aggiunta la lett. h-ter) «“rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di sostenibilità quale definita all’articolo 1, comma, 1, lett. g), del decreto legislativo [▪][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD];»;
- e) dopo la lettera i-bis), sono aggiunte le seguenti:
- «i-ter) “responsabile/responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità”:
- 1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione;
 - 2) nel caso in cui l’incarico di attestazione sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- i-quater): “responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità”:
- 1) il responsabile o i responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera i-ter);
 - 2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’attestazione della rendicontazione consolidata nonché i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate

significative in qualità di responsabili dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;»;

- f) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente lettera: n-bis) "revisore della sostenibilità": il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;
- g) la definizione di cui alla lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; »
- h) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente lettera p-bis): «p-bis) "revisore della sostenibilità del gruppo": il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 7-bis e 4, comma 3-ter, nonché, se revisore di uno Stato Membro o di un paese terzo, del comma 3 del presente articolo.»;
- b) Il comma 3 è così modificato: «3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione

che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale dei conti e, eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe,, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.»

- c) La lett. f-bis) del comma 4 è così modificato: «4-bis. Le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, di abilitazione all'abilitazione alla attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in momenti diversi, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

- a) al comma 2, dopo la lett. d), è aggiunta la lett. d-bis): «d-bis) se il tirocinante intende dedicare un periodo di almeno otto mesi alla acquisizione delle capacità teoriche e pratiche utili alle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità.»
- b) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7-bis: «7-bis. Il revisore legale o il tirocinante che intende abilitarsi al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve acquisire le relative capacità teoriche e pratiche nel corso di un tirocinio di cui un periodo di almeno otto mesi riguardi l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità. Tale periodo di almeno otto mesi deve necessariamente essere svolto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità.»

4) l'articolo 4 è modificato come segue:

- a) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma 3-ter: «3-ter. Affinché il revisore legale dei conti sia abilitato all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve superare contestualmente alle prove di cui al comma 2 o anche in altra sessione di esami una apposita prova scritta riguardante le seguenti materie: a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; b) analisi della sostenibilità; c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di

sostenibilità; d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 11-bis del presente decreto legislativo. Le materie da a) a d) costituiscono altresì oggetto della prova orale prevista per l'iscrizione al registro o della prova orale sostenuta separatamente utile al fine dell'abilitazione del revisore legale dei conti allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;

5) l'articolo 5 è così modificato:

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità»;

6) l'articolo 6 (Iscrizione al registro) è modificato come segue:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Con decreto non regolamentare, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce il modello di istanza di abilitazione ai fini delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità ovvero le informazioni integrative dell'istanza di cui al comma 1»;

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il comma 2-ter:

«2-ter. Ai fini del comma 2-ter, si applica il regolamento di cui al comma 1.»

7) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) la lett. f) è modificata come segue: «f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione, delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri e l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione e/o per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

b) dopo la lett. i), è aggiunta la lett. j): «j) l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»;

c) al comma 2, la lett. e) è sostituita dalla seguente lett. e): «e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché gli eventuali provvedimenti in

essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26, comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lett. c) e d) »

d) Alla fine del comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l’Autorità competente del Paese terzo, il nome di tale Autorità nonché se l’iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività;»;

8) all’articolo 9 è aggiunto, alla fine, il seguente comma 5:

«5. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3»;

9) all’articolo 9-bis sono aggiunti i commi seguenti:

«9. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.»

«10. Il revisore della sostenibilità incaricato dell’attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo [■][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD] e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di avvalersi del lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato.»

«11. L’articolo 7 del Regolamento europeo si applica mutatis mutandis al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis.»;

10) all’articolo 10 sono aggiunti i commi seguenti:

«14. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità, dai responsabili chiave della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione del comma 12.

15. I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al

Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12 del presente articolo.»;

11) all'art. 10-bis è aggiunto il seguente comma:

«2. Il comma 1 si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati»;

12) all'art.10-ter è aggiunto il seguente comma:

«12. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati.»;

13) l'articolo 10-quater è modificato come segue:

a) il comma 1 è modificato come segue: «1 Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo opportuno le proprie funzioni.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i commi seguenti:

«1-bis. Ove l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

1-ter. La qualità della revisione legale e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I commi da 2 a 5 si applicano anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale. Il fascicolo di revisione contiene i seguenti dati per ogni cliente sottoposto a revisione

- a) la denominazione sociale, l'indirizzo e la sede dell'attività del cliente;
- b) nel caso di una società di revisione, i nomi dei responsabili dell'incarico di revisione;
- c) i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione per ogni esercizio di competenza.»;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i commi seguenti:

«7-bis. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione.

7-ter. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente *mutatis mutandis* i dati di cui al comma 7.

7-quater. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all'art. 10-bis e, ove applicabile, di cui all'art. 9-bis, comma 11, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'art. 14-bis, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per 10 anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8 Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.»;

14) dopo l'articolo 10-quinquies è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10-sexies. Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità

1. Nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo il revisore della sostenibilità del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis del presente decreto.
2. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 1, il revisore della sostenibilità del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un paese terzo, enti di revisione di un paese terzo nonché il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, numero 23, della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilità del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal revisore della sostenibilità del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da essi svolto.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore della sostenibilità del gruppo chiede il consenso dei revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un paese terzo, enti di revisione di un paese terzo nonché il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, numero 23, della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea revisori di un paese terzo, al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata, come condizione affinché il revisore della sostenibilità del gruppo possa basarsi sul lavoro svolto da essi svolto.
4. Se il revisore della sostenibilità del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e lo svolgimento, da parte del revisore della sostenibilità del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.
5. Il revisore della sostenibilità del gruppo, se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese, rende disponibile alle Autorità competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le relative carte di lavoro.

6. L'Autorità competente può chiedere alle Autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali, società di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, numero 23, della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di una controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'Autorità competente può chiedere alle Autorità competenti interessate del Paese terzo documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore della sostenibilità del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore della sostenibilità del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore della sostenibilità del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore della sostenibilità gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;

15) l'articolo 11 è modificato come segue:

«Articolo 11. Principi di revisione e di attestazione della conformità

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

1-bis. L'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464.

2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.

2. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.»

16) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13 – Conferimento, revoca e dimissione dall'incarico, risoluzione del contratto

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

2-bis. È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti.

2-ter. L'assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD], su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD] che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis.

3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione.

4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione.

5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede tempestivamente a nuovamente gli incarichi.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della

sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione ed il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.

9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.»;

17) all'articolo 14, secondo comma:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»;

b) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti lettere:

«e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, ad eccezione del giudizio sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità previsto dall'articolo 14-bis;»;

«e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;»;

18) dopo l'articolo 14, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14-bis. Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

1. I revisori della sostenibilità o le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della

rendicontazione di sostenibilità a quanto richiesto dal decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD], all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del decreto appena menzionato, nonché all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:
 - a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
 - b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi professionali di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
 - c) include le conclusioni di cui al comma 1.
3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta delle conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma dei responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi precedenti.».

19) all'articolo 17, sono apportate le modifiche seguenti:

a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo [▪][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD] che siano un ente di interesse pubblico o un ente sottoposto a regime intermedio o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico o all'ente sottoposto a regime intermedio, alla sua controllante o alle sue controllate all'interno dell'Unione i servizi diversi dalla revisione legale vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), e alle lettere da e) a k), del regolamento (UE) n. 537/2014 durante:

- a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della relazione di attestazione; e
- b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1), secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014.

3-ter. I soggetti di cui al comma precedente incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis.

3-quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un paese terzo, controllata dall'ente di interesse pubblico o dall'ente sottoposto a regime intermedio oggetto dell'incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione.»;

b) dopo il comma 5, è inserito il comma seguente:

«5-bis. Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l'attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in

qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»;

20) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3 e 4, comma 10, del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD], e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29 ter dalla direttiva 2013/34/UE, nonché presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3 e 4, comma 10, del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD], senza violarne l'indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.»;

21) dopo l'articolo 20 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20-bis. (Controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità)

1. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sono soggetti a controllo della qualità secondo le specifiche disposizioni del presente articolo.
2. Il controllo di qualità sui revisori della sostenibilità che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione.
3. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione.
4. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis.
5. Possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7: a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi, incarichi di attestazione in qualità di responsabili dell'incarico; b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione; c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.
6. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
7. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che

siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilità o società di revisione legale.

8. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilità sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilità che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.
9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo.
10. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi professionali di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.
11. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.
12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.
13. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.
14. Il revisore della sostenibilità e la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater, commi 1, 3 e 4.

15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.»;

22) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis. Il Ministero provvede altresì in merito:

- a) all'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e all'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità;
- b) alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
- c) all'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD];
- d) alla formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;
- e) alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
- f) all'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9 10 e 11;
- g) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis, tranne il comma 7 e il comma 8, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, dal comma 1-bis al comma 6 e dal comma 7-bis al comma 8, 10-sexies e 11, nonché dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 19, comma 8 del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD] per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

23) all'articolo 22 sono apportate le modifiche seguenti:

- a) dopo il comma 1, è inserito il comma seguente:

«1-bis. La Consob vigila sull'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo [*][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD], svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonché dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20-bis del presente decreto.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il comma seguente:

«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti:

- a) dei revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
- b) delle persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
- c) delle società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati;
- d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;
- e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.»;

24) all'articolo 24, il comma 1 è modificato come segue:

«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o di attestazione non soddisfa i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 14 o all'articolo 14-bis;
- c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
- e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
- f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;

- g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità di per un periodo non superiore a tre anni;
- h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.

25) dopo l'articolo 26-ter, è inserito il seguente articolo:

**«Articolo 26-quater
(Provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione)**

1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, all'articolo 9-bis, comma 9, all'articolo 10, commi 14 e 15, all'articolo 10-bis, comma 2, all'articolo 10-ter, comma 12, all'articolo 10-quater, dal comma 1-bis al comma 6 e dal comma 7-bis al comma 8, all'articolo 10-sexies, all'articolo 11, commi 1-bis e 2-bis, all'articolo 14-bis, all'articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis e delle relative norme di attuazione, nonché la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo [■][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD] può applicare le seguenti sanzioni:
 - a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;
 - b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
 - c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;
 - d) la sospensione dell'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità.
2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.
3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

- a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o
 - b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.
4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
 5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis del presente decreto, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis del presente decreto.
 6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis, comma 11, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 3 e 4.
 7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 12, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione;
 - b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 12, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.
 8. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10, commi 14 e 15, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.
10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.
11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 14 e 15 e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).
12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.
13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.»
- 26) l'articolo 33 è modificato come segue:
- « **Art. 33**
(Cooperazione internazionale)
1. La Consob è l'autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.
2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorità competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

4. Qualora un'autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorità competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.»;

27) all'articolo 34, sono apportate le modifiche seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:

<p>1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;</p> <p>2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione.»;</p> <p>b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità delle entità, di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.»;</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Responsabilità e sanzioni)</p> <p>1. La responsabilità di garantire che le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori delle società italiane tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.</p> <p>2. Per le violazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto si applicano gli articoli 2621, 2622 e 2630 del codice civile, nonché, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 8 del presente decreto legislativo, si applicano gli articoli da 27 a 32 del D.Lgs. 39 del 2010.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Coordinamento tra le Autorità)</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la CONSOB, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, nel rispetto delle reciproche competenze, individuano forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 12 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)</p>	

1. All'articolo 118-bis (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico), comma 1, dopo le parole "documenti contabili," sono inserite le seguenti:
«ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD],»
2. All'articolo 123 bis (Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari), il comma 2, lettera d-bis) è così modificato:
«d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD], gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario».
3. All'articolo 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), comma 5, è aggiunto il seguente periodo alla lettera e):
«Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD] in materia di rendicontazione di sostenibilità, altresì che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione contenuti negli atti delegati emanati dalla Commissione Europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 *ter* dalla direttiva 2013/34/UE e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio».
4. All'articolo 154-ter (Relazioni finanziarie) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente comma:
«1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che non siano microimprese come definite all'articolo 1, comma 1, lettera j), del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD], includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla gestione di cui al comma 1 le informazioni richieste dagli articoli 3 e 4 del decreto sopra citato e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852. In tal caso la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è messa a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al comma 1»;

<p>b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: «7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può esercitare i poteri di cui al comma 7.».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)</i></p> <p>1. L'articolo 94 (Relazione sulla gestione), comma 1-bis del D.lgs. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente: «1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Altresì, per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese – ad eccezione delle micro-imprese –, i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, è corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione»;</p> <p>2. L'articolo 100 (Relazione sulla gestione), comma 1-bis del D.lgs. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente: «1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Altresì, è corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136)</i></p>	

<p>Il comma 2 dell'articolo 41 (Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19 e 29, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE)) del D.lgs. 136 del 18 agosto 2015 è così sostituito: «2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Altresì, per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese – ad eccezione delle micro-imprese – i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi è corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fundamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 15 (Modifiche al decreto legislativo del 9 aprile del 1991 n. 127)</p> <p>1. All'articolo 27, comma 4, la lettera a) del D.Lgs. 127 del 1991 è così modificata: «a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea e fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD];»</p> <p>2. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 127 del 1991, il comma 1 bis è modificato come segue: «1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli di sostenibilità pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Altresì, per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese – ad eccezione delle micro-imprese – i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati è corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fundamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.»</p>	

<p>3. All'articolo 40 è aggiunto il seguente comma: «3. La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovrà contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all'articolo 4 al decreto legislativo [•][inserire numerazione del decreto di recepimento della CSRD], ove applicabile.»</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Relazione sulla gestione)</i></p> <p>Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali, spiegando in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fundamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto ai commi successivi, le disposizioni del presente decreto si applicano:</p> <p>a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; e (ii) agli enti di interesse pubblico ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che sono altresì società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; <p>b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al precedente comma 1, lettera a), punto (i); (ii) alle società madri diverse da quelle da quelle di cui al precedente comma 1, lettera a), punto (ii); 	

<p>c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese, fermo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 9; (ii) agli enti piccoli e non complessi, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e che non sono microimprese; (iii) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alle imprese di riassicurazione captive, quali definite all'articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e che non sono microimprese. <p>2. Le disposizioni di cui all'Articolo 5 si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'Articolo 19, comma 3.</p> <p>3. Il decreto legislativo 254 del 30 dicembre 2016, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 19 (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui all'Articolo 18, comma 1, lettera a) del presente decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'Articolo 8 del presente decreto, salvo la possibilità di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformità dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.</p> <p>2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attività di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 negli esercizi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto non si computa ai fini della</p>	

durata massima novennale prevista dall'art. 13, comma 2-ter, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Fino al 6 gennaio 2030:
 - a) gli obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea di cui all'Articolo 5 potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della società figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformità all'Articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE;
 - b) la rendicontazione di sostenibilità di cui alla lettera a) del presente comma dovrà includere l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento 2020/852/UE, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione e soggette agli obblighi della presente direttiva. A tal fine, l'informativa resa ai sensi del presente articolo, soddisfa la condizione di cui all'Articolo 7, comma 3 lettera c).
4. Fino al 31 dicembre 2026 gli iscritti al registro della revisione legale dei conti alla data del 1° gennaio 2026 sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7-bis e di cui all'articolo 4, comma 3-bis del 27 gennaio 2010, n. 39, purché:
 - a) abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - b) abbiano presentato istanza al Ministero dell'economia e delle finanze nella quale è dichiarato:
 - i) il numero di iscrizione al registro; ii) l'acquisizione dei crediti richiesti alla lett. a); iii) l'eventuale riconoscibilità ai sensi dell'articolo 5 del decreto 27 gennaio 2010, n. 39 dei crediti maturati; iv) l'ente o gli enti presso i quali hanno maturato i crediti richiesti alla lett. a).
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro trenta giorni dall'istanza di cui al comma 3 all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.
6. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualità da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, l'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2026, fermo restando che i soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in materia di controlli della qualità, che può avere anche carattere selettivo.
7. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 15, e 11, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e fermo restando la disposizione di cui al comma 7, i principi professionali sono elaborati dal Ministero

dell'economia e delle finanze congiuntamente a Consob e a gli ordini e le associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni stessi.

8. Fino all'adozione dei principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità previsti dall'articolo 11, comma 2-bis del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, Consob individua i principi applicabili e con regolamento disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da parte dei revisori della sostenibilità incaricati, nonché della formulazione delle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Entro il terzo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, CONSOB – di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - conduce uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, comma 4 della direttiva 2013/34/UE come modificata ai sensi della direttiva 2022/2464/UE anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri e delle eventuali mutate esigenze di mercato nell'ottica di garantire una tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.